DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2014 17/2014/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 gennaio 2014

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modifica ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- 1'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- 1'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione 173/04);
- la deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RTDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione 3 ottobre 2013, 433/2013/R/gas;
- la deliberazione 27 dicembre 2013, 633/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 6, comma 1, della deliberazione 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità:
- l'art. 12, comma 1, della deliberazione 173/04 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (GPL) trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- l'art. 7, della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento (comma 1) e che tale richiesta sia presentata compilando la modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità (comma 2);
- l'art. 80, comma 4 della RTDG stabilisce che rientrano nella regolazione tariffaria le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - siano gestite in concessione;
 - non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
 - i. servano almeno cinquanta punti di riconsegna;
 - ii. prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
 - iii. i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni;
- la Essenergia S.a.s. di Carlini Maria Letizia (di seguito: Essenergia) si è registrata nell'elenco degli esercenti del settore energetico (c.d. Anagrafica operatori), di cui all'art. 10 della deliberazione dell'Autorità GOP 35/08, in qualità di soggetto che svolge l'attività di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti in data 21 novembre 2012, indicando quale data di avvio dell'attività il 1° gennaio 1996;
- con lettera 12 aprile 2013 (prot. 14045), gli Uffici dell'Autorità hanno chiesto alla società le informazioni necessarie per accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 80, comma 4, della RTDG per l'applicazione della regolazione tariffaria:
- la società non ha risposto alla richiesta di informazioni di cui all'alinea precedente;
- l'Autorità, con deliberazione 433/2013/R/gas, ha avviato un procedimento per l'eventuale determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate e per la verifica delle condizioni economiche di fornitura di GPL applicate dalla società Essenergia;
- con la deliberazione di cui all'alinea precedente, l'Autorità ha intimato la società: 1) di fornire entro 30 giorni le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni, previste dall'art. 80, della RTDG, per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità alle attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e ogni altra informazione utile a stabilire la data di avvio del servizio; 2) di inviare la documentazione che consenta di: a) individuare le condizioni tariffarie ed economiche effettivamente praticate in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi a mezzo reti canalizzate dalla società nella località Marcetelli (RI), Pozzaglia Sabina (RI) e Paganico Sabino (RI); b) acquisire gli elementi necessari che consentano di determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e

misura GPL nel periodo in cui la società ha svolto servizio; c) eventualmente determinare le opzioni tariffarie per i predetti servizi qualora e con riferimento ai periodi in cui risulti che la società avrebbe dovuto presentare all'Autorità le relative proposte;

- alla data odierna, la società non ha adempiuto all'intimazione contenuta nella deliberazione 433/2013/R/gas, non avendo fornito all'Autorità alcuna delle informazioni richieste;
- che l'inosservanza del predetto provvedimento di intimazione dell'Autorità è presupposto per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

- 1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di Essenergia S.a.s. di Carlini Maria Letizia, per accertare la violazione nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
- 2. di nominare, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. h) e dell'articolo 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e dell'Allegato C alla deliberazione 226/2013/A, quale Responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 3. di fissare in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
- 4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
- 5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- 7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Essenergia S.A.S. di Carlini Maria Letizia, Località Giardino s.n.c. 00020 Percile (Roma) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni